

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2010

**relativa al riesame della restrizione concernente le paraffine clorate a catena corta (SCCP) di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2010) 1942]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/226/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69, paragrafo 5,

sentito il comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 4 giugno 2009 i Paesi Bassi hanno proposto che venga riesaminata la restrizione relativa alle paraffine clorate a catena corta (SCCP) di cui al punto 42 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e hanno trasmesso i pertinenti elementi probanti a norma dell'articolo 69, paragrafo 5, di tale regolamento. I Paesi Bassi asseriscono che tali sostanze comportano un rischio per l'ambiente, in particolare a seguito di volatilizzazione, percolazione ed erosione durante il ciclo di vita degli articoli in cui sono incorporati, comprendenti, tra gli altri, prodotti in gomma, materiali da costruzione (sigillanti), tessili e articoli trattati con vernici e rivestimenti.
- (2) L'ultimo addendum della relazione dell'Unione europea sulla valutazione dei rischi<sup>(2)</sup> redatta in virtù del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(3)</sup> ha concluso che le

SCCP adempiono ai criteri per essere considerate sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e ha individuato nella spalmatura di tessuti e nelle tecnologie di compounding/conversione della gomma una fonte di altri rischi per l'ambiente. A causa delle loro caratteristiche di sostanze PBT, le SCCP sono state riconosciute come sostanze estremamente problematiche (Substances of Very High Concern — SVHC) e incluse nell'elenco di sostanze candidate conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- (3) Con la decisione 2007/395/CE, del 7 giugno 2007, relativa alle disposizioni nazionali sull'impiego delle paraffine clorate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE<sup>(4)</sup>, la Commissione ha autorizzato i Paesi Bassi a mantenere le disposizioni nazionali sulle SCCP che erano più rigorose delle disposizioni su tali sostanze contenute nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(5)</sup>. Le disposizioni più rigorose esistenti sulle SCCP sono elencate nella comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>(6)</sup> e i Paesi Bassi possono mantenerle fino al 1° giugno 2013.
- (4) È stata proposta l'inclusione delle SCCP nel protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti nel quadro della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Poiché tale inclusione non è stata ancora completata, è opportuno avviare il riesame della restrizione relativa alle SCCP a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di non ritardare la possibile adozione di appropriate misure di riduzione dei rischi.
- (5) A norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i Paesi Bassi sono tenuti a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV di tale regolamento,

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La relazione dell'Unione europea sulla valutazione dei rischi (versione aggiornata, agosto 2008) è disponibile al sito: <http://www.jrc.ec.europa.eu/>

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(6)</sup> GU C 130 del 9.6.2009, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restrizione relativa alle paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui al punto 42 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è riesaminata conformemente alla procedura di cui all'articolo 69 di tale regolamento.

*Articolo 2*

Gli Stati membri e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2010.

*Per la Commissione*

Antonio TAJANI

*Vicepresidente*

---